

Persone adulte con disabilità, nella comunità

Strumenti giuridici per la trasmissione dei beni, uno sguardo concreto all'oggi e al domani

Persone adulte con disabilità, nella comunità

Strumenti giuridici di trasmissione dei beni, uno sguardo concreto all'oggi e al domani

Per necessità di approfondimento e chiarimento scrivete a:
Coordinamento bergamasco per l'integrazione,
presidenza@coordinamentobergamascointegrazione.org

(scrivendo a questa mail si raggiungono tutti i membri del Consiglio direttivo del Cbi)

Bergamo, maggio 2018

Promosso dal
Coordinamento bergamasco per l'integrazione
in collaborazione con Confcooperative Bergamo e CSA Coesi

Con il supporto di
Cgil Bergamo, Cisl Bergamo, Uil Bergamo,
Forum associazioni di volontariato socio-sanitario bergamasche

SOMMARIO

Premessa 5

Progetto di vita 5

Il tema della trasmissione dei beni ai propri figli 6

Le schede tecniche 9

Donazione 9

Donazione con vincolo 10

Vincolo di destinazione 11

Testamento 12

Legato 13

Legato in sostituzione di legittima 14

Sostituzione fedecommissaria 15

Trust 16

Trust collettivo 18

Il contratto fiduciario 20

contratto di affidamento fiduciario 21

Assicurazioni 22

Rendita vitalizia 23

Fondazione 24

La fondazione di partecipazione 25

Il “dopo di noi” come questione comunitaria 27

PREMESSA

Cari Genitori, cari Operatori,

vi proponiamo queste schede informative sviluppate con la collaborazione fra Confcooperative, CSA Coesi, le Organizzazioni sindacali, il Forum associazioni di volontariato socio-sanitario bergamasche e il Coordinamento bergamasco per l'integrazione.

Le schede vogliono mettere a disposizione informazioni sintetiche, ma significative e speriamo chiare, per approfondire e valutare le possibilità progettuali disponibili nel considerare il passaggio dei beni al proprio figlio con disabilità, all'interno di un progetto di vita.

Su questo concetto del progetto di vita abbiamo scritto una breve premessa per inserire le schede in un quadro generale, più ampio.

Ci auguriamo che tutto ciò vi raggiunga con favore e possa essere utile.

PROGETTO DI VITA

Ciascuna persona orienta il suo vivere in funzione delle sue aspirazioni, caratteristiche, capacità e possibilità offerte dal contesto in cui vive, all'interno di trame più ampie che riguardano la società nel suo insieme, nelle sue articolazioni più vicine fino alla dimensione dello Stato. Questa direzione potrà essere più o meno consapevole, più o meno determinata dai vincoli esistenti nello spazio di vita della persona e nella società nel suo insieme, più o meno dinamica. Tendenzialmente questo progetto non viene esplicitato, scritto, ma è depositato negli strati della cultura, dei valori della comunità, nelle consuetudini. Lo studio, il lavoro, la costituzione di una famiglia, la partecipazione attiva alle scelte della comunità in cui si vive, sono alcuni fra questi valori largamente riconosciuti.

Per la persona con disabilità lo spazio di esercizio di possibili scelte è sottoposto a vincoli più forti, o per meglio dire non viene molto spesso riconosciuta alcuna possibilità di scelta per la persona riguardo le dimensioni del suo vivere. Dove e con chi abitare, quale contributo anche di carattere lavorativo portare alla società, come organizzare il tempo della propria giornata e il tempo su un arco più ampio. Poter vivere la propria sessualità. Poter coltivare le proprie passioni.

Per le persone che necessitano di un supporto assistenziale più forte viene messa in dubbio anche la possibilità di fare piccole scelte quotidiane fra opzioni chiare.

Sono i genitori ad essere chiamati a rispondere alla necessità di accompagnare la persona con disabilità nell'affrontare questi suoi desideri e aspirazioni, accompagnarla nella sua vita, anche quando l'età adulta viene raggiunta e superata. Ad assisterla, quando è necessario. A comporre i diversi segmenti che costituiscono lo spazio di vita del figlio. Sul piano sociale, scolastico, lavorativo, di partecipazione al contesto sociale, collegando istituzioni e agenzie che faticano a parlarsi e a rispondere a una necessità di coerenza e unitarietà. Si tratta di un impegno che la società quasi sempre delega ampiamente alla famiglia, che si abitua ad essere e riconoscersi come unica responsabile. Diventa conseguentemente difficile riconoscere poi

l'opportunità e la necessità di uno spazio di autonomia, di distanza, più o meno strutturato, più o meno progettato per un figlio che ti è stato "affidato" in delega così piena.

Certamente il desiderio di ogni genitore ed in particolare dei genitori di figli con disabilità, è quello di poter scrivere con loro e per il loro bene un **Progetto di vita**; ciò consente di pensare in prospettiva, aspirare e desiderare una vita quanto più possibile autonoma ed indipendente per il proprio figlio.

È un concetto questo del progetto di vita previsto dalla legge 328 del 2000, ma rimasto in larga parte a livello di discussione astratta.

Spesso inoltre, per i motivi sopra descritti, la tentazione è quella di rinviare la predisposizione di tale progetto. Il terreno è ingombro di aspettative, immagini, timori. Ci si spaventa nel pensare al destino dei propri figli dopo che non ci si potrà più occupare di loro. Si fatica ad immaginare un'indipendenza di coloro che si tende a considerare non in grado di affrontare questi passaggi.

È però necessario cercare di predisporre un "Progetto di vita" realistico ed ambizioso. Per rispondere al diritto di partecipazione piena alla vita sociale della persona con disabilità[1]. E per motivi di carattere strutturale generale, con i cambiamenti a cui è sottoposto il sistema di welfare del nostro paese, che chiedono ai soggetti un maggiore protagonismo. Un protagonismo che certamente non deve essere delega e solitudine consegnata alle famiglie, ma che deve essere assunto a livello di comunità per poter dare frutti buoni e significativi.

Attraverso la dimensione del volontariato, strutturato e informale, e certamente anche attraverso le funzioni e i ruoli che la pubblica amministrazione si dà.

È quindi necessario un progetto che tenga in considerazione il grado di autonomia della persona, le esigenze concrete di cui ha bisogno, la rete famigliare a disposizione, la rete sociale in cui è inserito ed anche la consistenza del patrimonio disponibile e la tipologia dei beni che lo compongono.

Dentro questo quadro complesso uno spazio importante riguarda anche il tema economico e finanziario.

IL TEMA DELLA TRASMISSIONE DEI BENI AI PROPRI FIGLI

Spesso ci si chiede: "come posso trasmettere i beni ai miei figli?".

La vera domanda a cui rispondere, al contrario, è: "come voglio trasmettere i beni ai miei figli".

È opportuno pensare all'ordinamento giuridico come ad un "abito su misura", che può essere realizzato personalmente, artigianalmente, per meglio adattarsi alle esigenze del cliente.

[1]Diritto sancito in modo molto chiaro dalla Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità, acquisita nel nostro ordinamento legislativo nel 2009.

Per poter realizzare un abito su misura è necessario conoscere la persona che lo deve indossare, il suo carattere, il suo portamento, le occasioni per le quali indosserà l'abito e, non da ultimo, quanto potrà economicamente investire per tale indumento.

Così vale anche per la trasmissione del proprio patrimonio ai figli.

È necessario, per poter effettuare nel migliore dei modi il passaggio generazionale dei beni, comprendere quale futuro si vuole e si può raggiungere per i propri figli.

In altre parole è necessario conoscere il Progetto di Vita che si è scritto con loro.

Si tratta certamente di un cammino impegnativo perché richiede tempo, dedizione e competenza. Se però ci si concentra sull'importanza che tale passaggio ricopre, si scopre che è fondamentale dedicarvi tutto il tempo necessario, senza alcuna fretta.

Da queste riflessioni nasce l'idea delle **schede** che seguono.

Esse vogliono immediatamente far prendere coscienza che esiste una molteplicità di *istituti giuridici* che possono rispondere alle esigenze ed ai desideri degli interessati.

Tali schede non nascono con la pretesa della completezza; vogliono essere strumenti semplici, ma non banali per iniziare a comprendere che la legge italiana è estremamente variegata e duttile.

Hanno l'ambizione di far nascere il desiderio di approfondire gli argomenti e pensare, con attenzione e profondità, al bene di chi vivrà dopo di noi.

Sono schede che si concentrano sull'aspetto della trasmissione del patrimonio. Naturalmente la definizione e il continuo aggiornamento del progetto di vita dovranno considerare anche molteplici altri elementi, sopra sinteticamente affrontati, che possano costruire una partecipazione quanto più possibile piena alla vita della comunità. Crediamo tuttavia che affrontare questo tema della trasmissione del patrimonio abbia una sua importanza e specificità, su cui qui ci concentriamo.

Vi invitiamo quindi a leggere le schede, approfondirle con le persone di cui avete fiducia, incuriosirvi, porvi domande, ipotizzare strade da percorrere.

Se lo vorrete, ci sarà anche chi vi potrà affiancare e vi potrà aiutare a trovare il modo con cui trasmettere ai vostri cari il vostro patrimonio.

LE SCHEDE TECNICHE

DONAZIONE

Cos'è:
La donazione è il contratto con il quale una persona dispone, a titolo gratuito, di un proprio bene a favore di un altro soggetto.
Una volta conclusa è di norma irrevocabile.

Come stipularla:
La donazione di modico valore può essere effettuata semplicemente consegnando il bene (o versando la somma di denaro).
Quella di valore non modico deve essere effettuata mediante atto notarile.
È considerata di modico valore la donazione che non sia rilevante per il patrimonio del donante (valutazione relativa) e non lo sia anche in termini generali (valutazione assoluta).

Cosa posso donare:
Può essere donata sia una somma di denaro, sia un bene immobile (in proprietà, usufrutto, nuda proprietà), sia un bene mobile.

Particolarità:
La proprietà del bene viene trasferita e passa definitivamente al destinatario della donazione.
Nel caso in cui l'atto di donazione leda i diritti degli eredi del donante, laddove ne sussistano le condizioni, esso potrà essere revocato.
Questo provoca una certa precarietà del trasferimento che può quindi rendere il bene difficilmente trasferibile da parte del donatario nei successivi 20 anni (oppure fino all'apertura della successione del donante).

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
L'atto, di norma, sconta imposte proporzionate al valore del bene.
Esistono tuttavia numerose agevolazioni fiscali, sia con riferimento ai beneficiari, sia per i donanti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale (sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef).

DONAZIONE CON VINCOLO

Cos'è:
La donazione con vincolo è in tutto e per tutto un contratto di donazione e ne segue la disciplina principale.
La parte donante ha la possibilità di "obbligare" chi riceve la donazione ad adempiere un determinato obbligo (ad. es. destinarne una parte o la totalità per una specifica finalità).
Il contenuto di tale vincolo può essere il più vario, con il solo limite di essere lecito, determinato e preciso.
Esso non può avere un valore patrimoniale superiore a quello del bene donato (altrimenti il contratto principale non potrebbe essere considerato una donazione).
Esempi di vincolo:

- Obbligo di assistenza di un soggetto terzo;
- Divieto di rivendita del bene entro un congruo periodo;
- Obbligo di utilizzo del bene donato per una specifica finalità.

Cosa succede se il vincolo non viene rispettato:
Nel contratto può essere prevista la revoca della donazione o il pagamento del risarcimento del danno.

Come stipularla:
Valgono le medesime regole della donazione, ma si rende forse più opportuno ricorrere all'atto notarile per consentire di opporre a chiunque il vincolo.

Cosa posso donare:
Valgono le medesime regole della donazione.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Valgono le medesime regole della donazione.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Cos'è:
Con il vincolo di destinazione una persona, pur rimanendo proprietaria di un bene, lo "vincola" per il perseguimento di una determinata finalità meritevole di tutela (si pensi alla tutela di *persone con disabilità).*
Tale vincolo quindi "*isola*" i beni oggetto dell'atto di destinazione dal patrimonio "*generale"* del soggetto, che ne rimane formalmente il titolare, in modo da destinarli al "*perseguimento del fine*" per il quale l'atto di destinazione è stato istituito, sottraendoli, quindi, alle più svariate vicende che possono verificarsi in capo al titolare.
Il vincolo deve essere "meritevole di tutela" per l'ordinamento italiano (concetto abbastanza indefinito e quindi ampio). Il rispetto di tale requisito è fondamentale per consentire l'effettiva segregazione del bene alle vicende economiche del disponente.
La norma in questione rappresenta quindi una rilevantissima eccezione alla regola fondamentale del nostro sistema giuridico per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni "con tutti i propri beni presenti e futuri".
I beni vincolati potranno così essere utilizzati per il beneficiario, oppure messi a reddito per il suo mantenimento ed, in generale, per la realizzazione dell'interesse.

Come stipularlo:
L'atto deve necessariamente essere stipulato da un notaio.

Durata:
Il vincolo non può superare i 90 anni o la vita del destinatario. Trascorso tale termine il vincolo decade ed il bene ritorna in pieno godimento del proprietario originario o, se nel frattempo è deceduto, ai suoi eredi.

Cosa posso vincolare:
Possono essere assoggettati a vincolo unicamente i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli, ecc.).

Particolarità:
La proprietà del bene non viene ceduta, ma solo vincolata. Il proprietario rimane pertanto lo stesso, ciò che viene compresso è il godimento del bene che non potrà essere a disposizione del proprietario fino alla scadenza del vincolo.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
L'atto, non comportando trasferimento della proprietà, è soggetto ad imposte fisse e non proporzionali al valore del bene.

TESTAMENTO

Cos'è:
Il testamento è un atto con il quale una persona dispone di tutti o di alcuni dei propri beni a favore di una o più persone da lui scelte.
Possono essere nominate eredi sia persone fisiche che giuridiche (enti, società, associazioni, ecc.).
L'erede, subentrando in tutto o pro quota nel patrimonio del defunto, né eredita sia i *crediti* che i *debiti*, dei quali risponde, illimitatamente anche con il proprio patrimonio (salvo che rinunci all'eredità o accetti con beneficio di inventario).
Con il testamento si può imporre all'erede che riceve i beni, l'esecuzione di ulteriori prestazioni a favore di terzi beneficiari indiretti.
Il testamento è sempre revocabile.
Il testamento non produce alcun effetto fino a quando la persona è in vita.

Come stipularlo:
Il testamento può essere olografo (scritto direttamente dalla persona) oppure pubblico (scritto da un notaio).
Il testamento olografo, per essere valido, deve possedere alcuni requisiti espressamente previsti dalla legge: essere scritto interamente a mano dal testatore, essere datato e firmato.

Clausole particolari:
È possibile prevedere, per testamento, molte forme di sussidio per persone in difficoltà (disposizioni modali, sostituzione fedecommissoria, vincoli di destinazione, patrimoni destinati, condizioni di premorienza, condizioni sospensive o risolutive, ecc.). Ovviamente è opportuno adottare la disposizione più consona alla propria situazione di fatto.

Particolarità:
Il testamento non ha alcun valore finchè il testatore è in vita e pertanto ogni disposizione rimane in linea di massima segreta. Può sempre essere revocato o modificato a seconda delle mutate esigenze dei destinatari dei lasciti.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
La predisposizione di un testamento non comporta alcun costo di natura fiscale, salvo l'eventuale costo del professionista incaricato dell'assistenza legale.

LEGATO

Cos'è:
Il legato è una attribuzione a causa di morte fatta dal testatore ad un beneficiario (persona fisica, giuridica, ente, ecc.).
Oggetto del legato è un singolo bene o più beni specificatamente identificati (somma di denaro, immobile, o altro bene).
A differenza dell'erede, che subentra nel patrimonio del defunto sia dal lato attivo che passivo e che quindi risponde dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio, il legatario non risponde dei debiti gravanti sull'eredità, salvo casi eccezionali e, anche in tali casi, non sarà mai chiamato a rispondere dei debiti gravanti sull'eredità per una somma superiore al valore di quanto ricevuto in eredità.

Come stipularlo:
Trattandosi di clausola inserita in un testamento deve seguirne i requisiti formali (testamento olografo o pubblico).

Particolarità:
Poiché il legatario non risponde dei debiti ereditari, la legge semplifica notevolmente il fenomeno dell'accettazione del legato.
Il legato infatti si intende tacitamente accettato, salvo che il legatario non manifesti in modo espresso la volontà di rinunciare. Si inverte cioè la disciplina dell'eredità, che deve essere accettata.
Ciò comporta notevoli vantaggi in tema di accettazione per gli incapaci in quanto, i beneficiari di un legato non dovranno porre in essere tutti gli atti necessari accettare l'eredità (autorizzazione all'accettazione con beneficio di inventario, accettazione con beneficio di inventario e redazione dell'inventario) con considerevoli risparmi sia di tempo che economici.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Dal punto di vista fiscale il legatario deve sostenere le imposte di successione al pari di ogni altro erede, in relazione a quanto da lui ricevuto.

LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA

Cos'è:
Il legato in sostituzione di legittima è un tipo particolare di legato.
Ricorre tutte le volte in cui il testatore nomina legatario di uno o più beni un erede legittimario, lasciando a quest'ultimo la scelta se trattenere i beni legati (e rinunciare ad ogni altro diritto sull'eredità), oppure rinunciare al legato ed ottenere la quota a lui spettante per legge sull'intera eredità.
Come per ogni legato, il beneficiario non risponde dei debiti gravanti sull'eredità, salvo casi eccezionali e, anche in tali casi, non sarà mai chiamato a rispondere dei debiti gravanti sull'eredità per una somma maggiore al valore di quanto ricevuto in eredità.

Come stipularlo:
Trattandosi di clausola inserita in un testamento deve seguirne i requisiti formali (testamento olografo o pubblico).

Particolarità:
Tale particolare legato presenta tutti i vantaggi di ogni altro legato (anche in tema di estrema semplificazione delle autorizzazioni per l'acquisizione del bene ereditario) e semplifica considerevolmente la predisposizione della fase successoria.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Dal punto di vista fiscale il legatario deve sostenere le imposte di successione al pari di ogni altro erede, in relazione a quanto da lui ricevuto.

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA

Cos'è:

La sostituzione fedecommissaria è una disposizione, che deve essere inserita in un testamento, con cui il testatore assegna dei beni ad un erede (incapace) con l'obbligo di utilizzarli, conservarli e, alla sua morte, devolverli ad un secondo soggetto che nel frattempo si sarà preso cura di lui.

Come stipularlo:

Trattandosi di clausola inserita in un testamento deve seguirne i requisiti formali (testamento olografo o pubblico).

Clausole particolari:

È possibile prevedere la "*sostituzione fedecommissaria de residuo*", con la quale il testatore non impone l'obbligo di conservare, ma solo di restituire i beni rimasti al momento della sua morte.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:

L'attribuzione sconta le imposte di successioni vigenti al momento dell'apertura del testamento. Essa varia a seconda che oggetto della sostituzione siano immobili o somme di denaro ed, infine, varia in base al rapporto di parentela tra il testatore ed il beneficiario ed alla natura del beneficiario finale (persona fisica o giuridica).

TRUST

Cos'è:

Il trust è uno strumento giuridico in forza del quale una persona ("disponente") trasferisce l'"intestazione" di determinati beni ad altro soggetto ("trustee"), il quale è obbligato ad amministrarli con l'obbligo di conservarne il valore e farlo rendere, secondo le indicazioni fornite dal disponente.

Durante la durata del trust, i proventi dell'amministrazione dei beni potranno essere devoluti ad uno o più "beneficiari intermedi" o reinvestiti nel trust, a seconda delle indicazioni fornite dal disponente. Allo scioglimento del trust, che si realizza ad una precisa scadenza o al verificarsi di una determinata condizione, i beni ed i proventi dovranno essere trasferiti ad uno o più "beneficiari finali".

Di norma il trustee è un professionista (commercialista, avvocato, amministratore) che è soggetto a vincoli professionali e non può disporre liberamente dei beni a lui affidati.

I beni conferiti in trust cessano di appartenere al disponente e quindi non sono più soggetti alle sue vicende economiche; nello stesso tempo essi non diventano di proprietà del trustee (che li amministra unicamente) e quindi non entrano a far parte del suo patrimonio.

È possibile nominare un "guardiano" con il compito di vigilare l'attività del trust nell'interesse del disponente o del beneficiario.

In determinati casi le figure di disponente e trustee o di disponente e beneficiario possono coincidere.

Come stipularlo:

A seconda della natura dei beni costituiti in trust può essere sufficiente la stesura di un atto privato (soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) oppure si renderà necessaria la stipula di un atto notarile (oggetto di corrispondente trascrizione presso i pubblici registri).

Clausole particolari:

Il trust è uno strumento, una "scatola vuota", uno schema abbastanza scarno. Esso può essere completato con una serie di clausole molto differenti tra di loro. È quindi molto flessibile ed adattabile alle esigenze del disponente e dei beneficiari, alle capacità del trustee ed alla natura dei beni in esso conferiti.

Particolarità:

Sebbene il trust sia stato da tempo introdotto nel nostro ordinamento legislativo, esso non può essere interamente disciplinato dalla legge italiana poiché è "incompleta". È quindi sempre necessario che l'atto costitutivo di trust richiami un ordinamento straniero per disciplinare gli aspetti non regolati dal contratto o dalla legge italiana.

Questo comporta una certa professionalità delle figure interessate dal trust e, corrispondentemente, un possibile elevato costo di costituzione e di mantenimento.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Laddove ne sussistano i requisiti, un Trust può essere anche ONLUS.
Originariamente il trust era visto dall'ordinamento come uno strumento di occultamento di patrimoni e pertanto era fiscalmente poco conveniente.
Oggi, anche grazie al riconoscimento della figura all'interno della normativa del "Dopo di noi", nonché di una notevole evoluzione e chiarificazione fiscale, ha una precisa configurazione fiscale e può godere di agevolazioni fiscali in rapporto alla peculiarità dei soggetti interessati.

TRUST COLLETTIVO

Cos'è:

Il trust collettivo (o multi-beneficiario) è una forma particolare di Trust ed in quanto tale ne segue l'intera disciplina.
Esso si differenzia dal trust in quanto presenta più disponenti e più beneficiari che creano una forma di "sotto-trust" all'interno del medesimo trust.
Con il trust collettivo più disponenti (soggetti differenti) conferiscono nell'unico trust, amministrato da un unico trustee, l'"intestazione" di propri determinati beni.
Il trustee dovrà amministrare i singoli patrimoni separatamente, per la realizzazione delle specifiche finalità previste da ogni singolo disponente ed a beneficio degli specifici beneficiari indicati.
Alla morte del beneficiario, o al verificarsi di altre previsioni, i beni residuati saranno devoluti al patrimonio del trust e non saranno restituiti agli eredi del beneficiario, né a quelli del disponente.
Verrà così creato un fondo che potrà essere utilizzato dal trustee per finalità mutualistiche predeterminate.
Pur rimanendo i patrimoni ben distinti, si crea quindi una forma residuale di assistenza reciproca e di mutualità tra tutti gli aderenti al trust.
Di norma viene costituito un "gruppo di guardiani" nominato dalla totalità dei disponenti, con lo scopo di monitorare l'attività del trustee.
Ciascun singolo aderente non dovrà quindi predisporre un trust singolo, ma potrà aderire anche ad un trust già in essere, con suddivisione dei costi di gestione tra i vari disponenti.
In linea teorica il fatto che i beni siano gestiti da un professionista consente che essi possano essere messi a reddito con maggiore professionalità e redditività.
Inoltre l'assegnazione in trust dei beni evita che essi siano gestiti dal disabile, dal suo rappresentante legale (a volte per quest'ultimo si tratta di compito oneroso) e soprattutto esclude la necessità di richiedere tutte le autorizzazioni giudiziali per l'amministrazione del bene.

Un'applicazione possibile di trust collettivo potrebbe essere quella che prende avvio da un gruppo di genitori di persone con disabilità assistite da una cooperativa sociale.
I familiari, nella veste di disponenti, costituirebbero il trust (o aderirebbero ad un trust già costituito) accettando le condizioni indicate nell'atto istitutivo.
Un trustee professionale si occuperebbe di amministrare i beni in trust tenendo i singoli patrimonio bene separati ed utilizzandoli per le necessità dei singoli beneficiari.
I singoli comparti potrebbero essere inoltre implementati nel tempo dai disponenti mentre questi sono in vita (mediante un conferimento a titolo gratuito) o mediante testamento.
Nel caso di decesso di un beneficiario, i beni verrebbero attratti al fondo comune del trust e potrebbero essere utilizzati, con spirito mutualistico, a favore delle esigenze di vita dei beneficiari i cui patrimoni non sono sufficienti per le necessità essenziali.
Il trust stesso potrebbe essere, a sua volta, beneficiario di donazioni o legati.

Esso rimarrebbe pertanto sia patrimonialmente che organizzativamente autonomo e separato dalle vicende della cooperativa sociale cui si affiancherebbe.
Sarebbe possibile prevedere anche “convenzioni” tra gli aderenti al trust e la cooperativa con riduzione dei costi delle prestazioni erogate per incentivare l’adesione a tale progetto.

Come stipularlo:
Valgono le medesime regole del trust.

Particolarità:
Il trust collettivo presenta il vantaggio di una riduzione dei costi di gestione. È previsto un unico trust per una collettività e di conseguenza sia i costi di costituzione, sia quelli di gestione vengono ripartiti tra tutti i soggetti. Avendo anche una finalità altruistica e mutualistica è ipotizzabile che il trust collettivo riceva donazioni ed elargizioni da parte di enti e di terzi (può essere anche ONLUS).
Consente infine di sviluppare un senso mutualistico e di condivisione delle risorse residuate alla conclusione di ogni singolo “sotto-trust”.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Ogni singola disposizione (sotto-trust) segue la propria autonoma disciplina fiscale.

IL CONTRATTO FIDUCIARIO

Cos'è:

Il contratto fiduciario è un accordo in forza del quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a titolo gratuito o a pagamento, un bene (immobile, mobile, somma di denaro) ad un'altra persona fisica o giuridica (fiduciario), con l'accordo che il bene sarà usato secondo le istruzioni impartite dal fiduciante e, alla scadenza dell'accordo, sia ritrasferito al fiduciante o ad altra persona da lui indicata.

Come stipularlo:

Il contratto è soggetto a forme differenti a seconda della natura del bene trasferito e del diritto trasferito (proprietà, comodato, ecc.). Necessiterà di un atto scritto ed, in determinati casi, di un atto notarile.

Particolarità:

Nel caso di contratto fiduciario vi deve essere una grande fiducia tra i soggetti interessati in quanto la proprietà del bene viene effettivamente trasferita.
Qualora il fiduciario non dovesse mantenere i patti e non seguisse le indicazioni ricevute dal fiduciante, quest'ultimo dovrà agire in giudizio per poter ottenere la restituzione del bene.
Tale restituzione potrebbe essere oltremodo complessa (o non più realizzabile) nel caso in cui il fiduciario avesse venduto a sua volta il bene. In quest'ultimo caso sarà tenuto esclusivamente al risarcimento dei danni.
Poiché il patto di fiducia rimane conosciuto solo tra le parti contraenti, esso non potrà essere opposto ai terzi, salvo che si dimostri la loro malafede.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:

Dal punto di vista fiscale il contratto fiduciario sarà assoggettato alle ordinarie imposte di trasferimento (e ri-trasferimento) del bene oggetto di cessione.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Cos'è:
Il contratto di affidamento fiduciario è stato introdotto dalla legge sul "Dopo di noi".
Similmente al contratto fiduciario, il fiduciante trasferisce beni, in forma di patrimonio separato, ad un altro soggetto (di norma una società fiduciaria) che li amministra e ne dispone, secondo un programma determinato dal fiduciante e nell'interesse di un beneficiario con disabilità grave.
Rispetto al contratto fiduciario, il contratto di "affidamento fiduciario" è opponibile anche ai terzi estranei al contratto.
I beni trasferiti non entreranno interamente nel patrimonio del fiduciario; il diritto entrerà nel patrimonio unicamente al fine di realizzare le finalità indicate nel contratto e quindi non potrà essere aggredito dai creditori del fiduciario.
Conseguentemente, i "fondi speciali" sono sottratti alla responsabilità patrimoniale della società fiduciaria e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del programma fiduciario.

Come stipularlo:
Il contratto deve essere stipulato mediante atto notarile e, laddove ve ne siano i presupposti di legge, è soggetto a trascrizione presso i pubblici registri.

Particolarità:
È necessario che il beneficiario finale nell'interesse del quale il patrimonio sarà investito ed utilizzato sia un "disabile grave" secondo quanto previsto dalla legge sul "Dopo di noi".

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Dal punto di vista fiscale il contratto fiduciario è soggetto a tutte le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge sul "Dopo di noi".

ASSICURAZIONI

Cos'è:

L'assicurazione è un contratto con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro o una malattia (assicurazione danni), a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (assicurazione responsabilità civile), oppure a pagare un somma predefinita o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

I soggetti interessati sono:

- Contraente: è colui che stipula il contratto;
- Assicuratore: colui che si impegna a tenere indenne l'assicurato;
- Assicurato: è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l'assicurazione;
- Beneficiario: è il soggetto che otterrà il pagamento delle somme corrisposte dall'assicurazione.

Tali soggetti possono anche non coincidere.

Come stipularlo:

Il contratto di assicurazione deve essere stipulato per iscritto. L'assicuratore deve essere un professionista iscritto ad apposito albo ed assoggettato a determinati requisiti.

Particolarità:

Un elemento essenziale del contratto di assicurazione e l'alea o rischio; le controparti infatti non possono determinare gli effetti che danno vita alle prestazioni e non possono quantificare le somme cui deve far fronte l'assicuratore.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:

Vista la sua natura indennitaria e sociale, le assicurazioni godono di discrete agevolazioni fiscali. Ulteriori agevolazioni sono state introdotte dalla legge sul "Dopo di noi".

RENDITA VITALIZIA

Cos'è:

È un contratto con il quale una parte trasferisce ad un'altra parte (persona fisica o giuridica) un mobile, un immobile o un capitale (o qualsiasi bene oggetto di valutazione quali aziende, quote sociali, ecc.) ed in cambio ottiene una prestazione periodica consistente in una somma di denaro o altre cose fungibili, per tutta la durata della vita del beneficiario.
Il beneficiario della rendita può essere sia colui che trasferisce il bene, sia uno o più terzi non partecipanti al contratto (ad es: trasferimento di un immobile da un genitore ad un ente, in cambio del pagamento di una somma di denaro per tutta la vita del figlio).
Per un immobile può essere trasferita sia la piena proprietà, che il diritto di usufrutto, che la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a favore del disponente.

Come stipularla:

La rendita può essere costituita per contratto, donazione o testamento.
La forma contrattuale è definita dal tipo di bene trasferito.
La rendita costituita a favore di un terzo non richiede la forma della donazione.

Particolarità:

Si tratta di un contratto cosiddetto aleatorio (rischioso) in quanto le parti non possono conoscere a priori la durata della prestazione e quindi non possono valutare anticipatamente la convenienza del contratto.
La persona obbligata al pagamento non può sospendere il proprio adempimento per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:

La costituzione di rendita vitalizia è soggetta ad imposte particolari in relazione alla tipologia di bene trasferito.

FONDAZIONE

Cos'è:

La fondazione è un ente morale, riconosciuto giuridicamente, che non persegue scopi di lucro. Elemento essenziale della fondazione è l'esistenza di un insieme di beni ("patrimonio" o "fondo di dotazione") che vengono vincolati per il raggiungimento di un determinato scopo (di norma sociale).

I fondatori possono essere anche più di uno.

Nel momento in cui il fondatore costituisce la fondazione si priva definitivamente dei beni in essa conferiti, che non potranno più essergli restituiti.

Nel caso di scioglimento della fondazione, i beni residui saranno infatti devoluti ad altri enti, ovvero secondo modalità previste dalla legge, ma non ritorneranno al fondatore.

Per il raggiungimento dei propri fini vengono utilizzate le risorse finanziarie del fondo di dotazione.

La fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con la procedura di riconoscimento da parte della pubblica autorità.

Esistono due tipi di fondazione:

- la fondazione operativa, che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
- la fondazione di erogazione, che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

Come stipularla:

La fondazione può essere costituita con atto notarile (tra vivi) o con testamento.

Particolarità:

La fondazione ha una propria autonomia giuridica e fiscale ed una propria organizzazione, nonché un organo amministrativo.

A differenza di molti altri enti, la fondazione non possiede un organo assembleare, ma unicamente un organo amministrativo. Essa è assoggettata ad un'autorità di vigilanza pubblica.

Le norme dettate per il funzionamento dell'Ente, sono inserite nello statuto che è parte integrante del negozio unilaterale di fondazione.

Il patrimonio iniziale deve essere sufficiente per consentire alla fondazione di svolgere la sua attività ordinaria.

Laddove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo oppure venga esaurito è previsto che la fondazione si estingua.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:

Stante la sua natura di Ente morale, la fondazione può usufruire di considerevoli agevolazioni fiscali.

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Cos'è:
È una particolare forma di fondazione che ha quale caratteristica essenziale il fatto di essere costituita da una pluralità di soggetti che condividono le stesse finalità.
È prevista la possibilità che alcuni soggetti possano aggregarsi nella qualità di "nuovi fondatori" anche ad una fondazione già esistente.
È altresì prevista la possibilità di prevedere i "partecipanti" o "aderenti" e cioè soggetti che sostengono l'attività con versamenti una tantum o periodici in denaro, oppure per mezzo di sussidi non finanziari.
Di norma essa è composta da:
• un organo ("consiglio generale") rappresentato dai fondatori (iniziali o sopravvenuti) e dagli aderenti, a cui competono poteri simili a quelli di un'assemblea (modifiche dello statuto, scelte programmatiche, ammissione di nuovi fondatori e aderenti, nomina degli altri organi, approvazione dei bilanci, scioglimento della fondazione ecc.).
• un organo di amministrazione ("consiglio di gestione") nominato dal consiglio generale, a cui spettano tutte le decisioni operative.
• un organo con compiti esclusivamente consultivi e propositivi ("assemblea di partecipazione") costituito dai soli aderenti;
• un organo di controllo.

Come stipularla:
Deve essere costituita con atto notarile.

Particolarità:
Ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo. In essa, tuttavia, il fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione.
Essa è frequentemente utilizzata dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.
Si tratta di un ibrido tra la fondazione e l'associazione, stante la presenza di un organo simile all'assemblea degli associati al quale sono attribuiti poteri specifici; a differenza dell'associazione tuttavia, in essa lo scopo iniziale è immodificabile.
Può essere uno strumento per incanalare verso le amministrazioni pubbliche maggiori risorse finanziarie.

Imposizione ed agevolazioni fiscali:
Stante la sua natura di Ente morale, la fondazione può usufruire di considerevoli agevolazioni fiscali.

Cari Genitori e Operatori, abbiamo pensato di accompagnare la condivisione delle schede tecniche delle pagine precedenti con alcuni elementi di prospettiva sviluppati nel gruppo di lavoro. Qui sinteticamente li presentiamo con questo titolo, che vuole evidenziare l'importanza della comunità che si coinvolge nella vita della persona adulta con disabilità. Per un arricchimento reciproco.

IL "DOPO DI NOI" COME QUESTIONE COMUNITARIA

Riflettendo sulla tematica del "dopo di noi" all'interno di un gruppo di studio di cui facevano parte rappresentanti del mondo dell'associazionismo (Coordinamento Bergamasco Integrazione) e della Cooperazione sociale (Confcooperative, rappresentanti dei Consorzi di Cooperative sociali territoriali) è emersa la necessità di provare a formulare una proposta che fosse innovativa sotto molteplici punti di vista:

- innovativa per la capacità di integrare le risposte pubbliche, del privato sociale imprenditoriale, auto-organizzate dalle famiglie e dalle associazioni

- innovativa per la capacità di integrare le risorse pubbliche con quelle private, quest'ultime provenienti dalle famiglie con persone con disabilità e dagli attori economici e sociali del territorio

- innovativa sotto il profilo dei contenuti e della configurazione degli interventi progettuali realizzati nel quadro del "dopo di noi"

Dalla riflessione effettuata è emersa una duplice esigenza:

- quella di essere vicini al territorio ed alle singole istanze presentate da famiglie, gruppi di genitori, cooperative sociali, realtà cittadine, in una dimensione in grado di valorizzare e promuovere i livelli fiduciari che caratterizzano le "reti relazionali corte"

- quella di poter coordinare tali attività ad un livello "superiore" in grado di
    - supportare da un punto di vista tecnico (progettuale e normativo) e scientifico le progettualità territoriali, sviluppando maggiore conoscenza del fenomeno, monitorando le realizzazioni e diffondendo le buone-pratiche
    - intercettare attori portatori di risorse che si muovono su livelli provinciali o sovra-provinciali
    - introdurre livelli di garanzia istituzionali adeguati

Da tale duplice esigenza è nata l'ipotesi di articolare le azioni a livello "territoriale" ed a livello "provinciale".

A livello territoriale abbiamo ritenuto di dover procedere ad una divulgazione soluzioni pratiche in tema di "dopo di noi" mediante la distribuzione di "schede illustrative" di facile consultazione, l'organizzazione di incontri con le famiglie e la formazione del personale delle cooperative e delle associazioni.
Abbiamo inoltre previsto di porci all'ascolto delle istanze delle famiglie o dei gruppi di genitori e di verificare se vi è la possibilità di dare una risposta qualificata a tali richieste.
Su questo livello emergeranno prevedibilmente progettualità diversificate in funzione delle diverse caratteristiche dei soggetti promotori. Si ritiene comunque che sarebbe opportuno favorire percorsi caratterizzati da *aggregazione delle risorse e dei soggetti*, capaci di promuovere forme di mutualismo interno e comunitario che paiono più coerenti con l'obiettivo dell'inclusione sociale e più sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Sotto questo profilo si ritiene di promuovere strumenti quali il *trust collettivo*.

A livello provinciale crediamo che vada istituito un organismo che svolga diverse funzioni.

1. *Funzione consulenziale per i soggetti territoriali.* Si tratta di verificare la fattibilità delle proposte, orientare verso lo strumento legale più idoneo, affiancare i soggetti nella progettazione e valutarne la sostenibilità economica.

2. *Promuovere azioni di raccolta fondi di livello superiore.* Il medesimo "ente" potrebbe essere anche un collettore di lasciti da destinare ai progetti del "dopo di noi" di famiglie con persone con disabilità realizzando campagne di sensibilizzazione presso privati, fondazioni, attori economici, istituzioni.

Per la buona riuscita del progetto è necessario sia tale "ente" sia autorevole, indipendente e competente, in grado di attivare un *Comitato Scientifico* e un *Comitato di Garanzia* qualificato, co-promosso dal Coordinamento Bergamasco dell'Integrazione e altri attori del Terzo Settore, Istituzioni locali, Organizzazioni sindacali e Università degli Studi di Bergamo.

Promosso dal
Coordinamento bergamasco per l'integrazione
in collaborazione con Confcooperative Bergamo e CSA Coesi

Con il supporto di
Cgil Bergamo, Cisl Bergamo, Uil Bergamo,
Forum associazioni di volontariato socio-sanitario bergamasche